

I.N.P.S.**Direzione Centrale delle Prestazioni****Direzione Centrale delle Entrate Contributive****Roma, 2-11-2004****Messaggio n. 35093**

Oggetto: **Art. 1, commi da 12 a 17 della legge n. 243 del 2004. Incentivo per il posticipo del pensionamento.**

In attesa dell'emanazione della circolare operativa e ad integrazione e modifica del messaggio n. 30721 del 1° ottobre 2004, si forniscono chiarimenti procedurali per l'applicazione della normativa indicata in oggetto.

La facoltà prevista dalla normativa in esame può essere esercitata dai lavoratori dipendenti del settore privato, anche in regime di **lavoro part-time**, che abbiano maturato i requisiti minimi di età e di contribuzione previsti dalle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità e iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o alle forme sostitutive della medesima.

Tali requisiti devono tutti coesistere in capo all'assicurato.

I lavoratori appartenenti a categorie i cui regimi pensionistici prevedono anticipazioni dell'accesso al pensionamento di anzianità rispetto ai requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti dalle tabelle citate (ad esempio, gli iscritti al Fondo volo), possono esercitare la facoltà di cui al comma 12 dell'articolo 1 solo al raggiungimento dei requisiti previsti dalle tabelle (all.1 e 2) di cui al citato art.59, commi 6 e 7.

Per accertare l'appartenenza dell'assicurato al settore privato deve farsi riferimento alla natura del datore di lavoro. In proposito, la lettera circolare del Ministero del Lavoro del 6 ottobre 2004 ha stabilito che non sono ricomprese nel "settore privato" le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, vale a dire:

1. le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
3. le istituzioni universitarie;
4. le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
5. gli IACP;
6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
7. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
8. le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;
9. l'ARAN;
10. le Agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

Secondo le precisazioni ministeriali vanno ricomprese tra le pubbliche amministrazioni la Banca d'Italia, l'Ufficio Italiano Cambi e le Autorità Indipendenti.

Al fine di procedere alla individuazione dei datori di lavoro, i cui dipendenti non potranno beneficiare del c.d. bonus, si potrà genericamente fare riferimento alle posizioni che sono classificate, a fini previdenziali, con c.s.c. 2.xx.xx e 3.xx.xx.

Si dovrà comunque tenere presente che sono classificate con c.s.c. 2.xx.xx anche gli enti pubblici economici (esempio aziende speciali ex municipalizzate, etc), i cui lavoratori possono ottenere il "bonus".

segue

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE

Per ottenere il “bonus” il lavoratore, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 6 ottobre 2004, deve manifestare la propria volontà, inviando all’INPS e al proprio datore di lavoro il modello di comunicazione (modello LC7) allegato al medesimo decreto attuativo e disponibile anche sul sito Internet dell’Istituto, nonché nelle sedi territoriali. Per facilitare il contatto con l’Istituto, il lavoratore può inoltrare la comunicazione anche attraverso i canali telematici (call center, internet con utilizzo del PIN), ovvero avvalendosi dell’assistenza degli Enti di Patronato. Per stabilire la decorrenza del diritto farà fede la data di ricezione della domanda da parte della Sede INPS.

A modifica delle istruzioni fornite con messaggio n. 30721 del 1° ottobre 2004, **il “bonus” decorre dal mese successivo a quello di ricezione della predetta manifestazione di volontà, se contestuale o successiva all’apertura della finestra di accesso, ovvero dal mese di apertura della finestra, se la domanda viene ricevuta entro la fine del mese precedente quello di apertura della finestra stessa.**

La domanda presentata con il modello LC7 vale anche come richiesta della certificazione del diritto, qualora l’optante non ne sia già in possesso. In questo caso il lavoratore deve preferibilmente allegare al modello LC7 (richiesta “bonus”), il modello LC1 (domanda di certificazione).

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro è esonerato dal versamento della contribuzione pensionistica, ivi compreso il contributo aggiuntivo dell’1% ex articolo 3 ter della legge n. 438 del 1992, per il periodo di decorrenza del beneficio e fino al 31 dicembre 2007, ovvero per il minor periodo collegato al compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia per i lavoratori dipendenti che abbiano optato.

L’importo dei contributi pensionistici non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi stessi. Come precisato nella lettera circolare del Ministero, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore l’ammontare dei contributi, sia per la parte a carico dello stesso sia per la parte a carico del lavoratore, al netto di eventuali sgravi di cui beneficia l’azienda.

Resta, invece, confermato l’assoggettamento alle altre forme contributive con le usuali modalità.

Si richiama l’attenzione dei datori di lavoro sulla circostanza che soltanto dopo la ricezione della certificazione (modello LC8) da parte dell’Istituto si può dar luogo all’erogazione del “bonus” e, fino a quel momento, i contributi devono essere interamente versati all’INPS.

Con la circolare in corso di emanazione verranno fornite le modalità operative anche con riferimento alle operazioni di conguaglio da effettuarsi nei casi in cui la comunicazione e la certificazione pervengano successivamente al conseguimento del diritto al “bonus”.

Il Direttore Generale
Crecco